

NOTA INFORMATIVA N. 39/2021

IL PARADOSSO DEL WHISTLEBLOWING IN AMBITO 231 TRA AUTORE E OSSERVATORE

1. La definizione di *whistleblowing* (breve analisi comparata)

Con l'introduzione – a opera della l. 30 novembre 2017, n. 179 – dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'interno dell'art. 6 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il legislatore ha esteso in ambito societario-privatistico l'istituto e la disciplina del c.d. *whistleblowing*, già presente nell'ordinamento nazionale con la promulgazione della l. 6 novembre 2012, n. 190 in ambito esclusivamente pubblico-economico. Si tratta di una scelta politico-legislativa in armonia con il mood comparato e che ora ha, peraltro, copertura eurounitaria con la Direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019.

Il minimo comun denominatore modellato dalla Direttiva (UE) 2019/1937 definisce *whistleblower* una persona che rende informazioni su violazioni di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di attività lavorative; la direttiva fornisce inoltre una protezione per i soggetti che realizzano una divulgazione pubblica di tali violazioni. È opportuno osservare che non tutti gli stati membri hanno recepito la definizione indicata dalla direttiva. Con riferimento ai paesi continentali ordinamentalmente più simili all'Italia, le uniche due nazioni che dispongono di una legge nazionale che disciplina in modo organico il *whistleblowing* sono la Romania e la Repubblica d'Irlanda: il paese balcanico veste la maglia rosa, per usare una metafora ciclistica, poiché la sua legislazione risale addirittura al 2004, mentre il legislatore della seconda isola britannica è intervenuto nel 2017. A metà strada, invece, si pone la Francia, poiché la l. 9 dicembre 2016, n. 1691 (c.d. loi Sapin), include uno statuto generale in relazione alla disciplina dei segnalatori nel settore pubblico e privato.

Principiando dal **modello romeno**, che si assume come pioneristico in materia, esso tutela il *whistleblower* a condizione che il medesimo sia soggetto del tutto estraneo al reato.

In secondo luogo, è previsto un *numerus clausus* di *reati presupposto* per il quale può attivarsi la disciplina di protezione.

Inoltre, nel settore privato non vi è alcun obbligo e il destinatario dell'informazione può essere il superiore gerarchico del soggetto che ha commesso il reato presupposto.

Infine, dal punto di vista della riservatezza, infine, essa è garantita a due condizioni:

- se la persona coinvolta è il superiore gerarchico o comunque ha responsabilità di controllo, ispezione e valutazione sull'informatore;
- e se il reato presupposto concerne fatti di corruzione o che riguardano la tutela penale degli interessi finanziari.

Per quanto attiene, invece, al **modello irlandese**, anche in questo caso è il legislatore a definire per quali *offences* si può attivare la protezione del *whistleblower*.

Vi è una presunzione di *verità* di quanto affermato dal soffiatore, che resiste fino al vaglio processuale e trova protezione equivalente sia nel settore pubblico che in quello privato.

Inoltre, è possibile definire il sistema di reporting irlandese multilivello: fatte salve alcune particolari circostanze, tendenzialmente collegate ai gravi fatti di corruzione, il *whistleblower* deve anzitutto divulgare le informazioni all'interno dell'ente coinvolto e, solo a condizione che ciò risulti impossibile, inopportuno ovvero inefficace, può ricorrere al canale esterno.

Poi la protezione dell'identità dell'informatore non si applica se la divulgazione è richiesta dalla legge o è essenziale per l'indagine o per prevenire reati, pericoli per la sicurezza pubblica, la salute pubblica o l'ambiente.

Con riferimento alle possibili ritorsioni, non sono applicabili le sanzioni giuslavoristiche al soffiatore: il giudice, infatti, può ordinare la reintegrazione di qualsiasi persona che sia stata licenziata, che non abbia ottenuto il rinnovo o che sia stata ricollocata in violazione delle disposizioni di legge che vietano misure di ritorsione; nel settore pubblico, i *whistleblower* hanno il diritto di chiedere il risarcimento dei danni causati illegalmente se sono stati oggetto di misure di ritorsione a seguito della segnalazione.

Muovendo ora la lente d'analisi sul **modello francese**, la principale differenza, che peraltro connota la Francia come unicum nei brevi cenni comparati qui esposti, riguarda il movente del *whistleblower*:

- I. non è sufficiente che egli non sia concorrente nel reato, ma egli deve agire in modo disinteressato, senza che sia immediatamente individuabile un vantaggio derivante dalla soffiata;
- II. per il resto, il sistema francese presenta molti punti di contatto con il modello irlandese:
 - anche oltralpe, infatti, il *whistleblowing* si applica sia all'impresa pubblica che a quella privata;
 - trova un sistema di protezione giuslavoristica improntato alla massima garanzia nei confronti delle ritorsioni aziendali;
 - prevede l'inversione dell'onere della prova nei procedimenti giurisdizionali ovvero disciplinari, a condizione che l'informatore dimostri di aver segnalato o aver reso pubblica una dichiarazione e di aver subito un danno.

In tal modo si presume che l'effetto pregiudizievole sofferto sia stato il risultato di una ritorsione per la segnalazione stessa, mentre la persona che ha attuato la misura pregiudizievole avrà l'onere di dimostrare che la stessa è stata applicata per motivi estranei alla segnalazione.

Infine, quale ultimo paese oggetto della presente breve rassegna, resta da analizzare il **modello sloveno**, per alcune peculiarità che lo contraddistinguono. La Repubblica ex jugoslava, infatti, prevede l'istituto del *whistleblowing* solo in relazione alle fattispecie di corruzione pubblica, tuttavia con un ambito di protezione molto ampio: esso, infatti, si estende alle aziende pubbliche, all'amministrazione statale nonché alle aziende private. Anche in questo caso, i flussi di comunicazione sono gestiti attraverso un report multilivello, ma applicabile solo ai funzionari pubblici:

- essi hanno la possibilità di segnalare un comportamento infedele al loro superiore o al responsabile;
- se non vi è una persona responsabile ovvero se questa non risponde alla segnalazione, essa rientra nelle competenze di un'apposita commissione;
- poi, nel modello sloveno l'identità dell'informatore è secretata, a eccezione dell'ipotesi in cui la stessa sia necessaria per salvaguardare il diritto dell'imputato a un processo equo e se la divulgazione non ponga in pericolo l'informatore o la sua famiglia.

Alla stregua del nostro paese, in ambito giuslavoristico sono previste sanzioni pecuniarie nei confronti di coloro i quali abbiano adottato misure di ritorsione nei confronti degli informatori. All'esito della breve rassegna appena svolta è, dunque, possibile affermare che, pur nelle nuance che caratterizzano i singoli ordinamenti, la disciplina italiana del *whistleblowing* si può sovrapporre negli elementi di maggiore

pregnanza al modello positivo eurounitario e comparato. Raggiunto questo primo obiettivo, è ora necessario analizzare l'istituto nel suo humus, al fine di valutarne l'ambientamento e le eventuali crisi di rigetto.

2. Impresa economica e *whistleblowing*

Nella penalistica italiana è storicamente noto come alcuni istituti che privatizzano porzioni della penalità dal monopolio delle agenzie del controllo formale abbiano portato significative emersioni di fenomeni criminali fino a quel momento mai raggiunte, segnatamente nelle ipotesi criminologiche delle associazioni a delinquere di stampo mafioso e delle associazioni terroristiche. Tuttavia, i fenomeni appena citati si caratterizzano per un'intrinseca illiceità ab origine. È, viceversa, conquista relativamente recente e comunque oggetto di un vivace dibattito in Italia la possibilità di equiparare la criminalità organizzata tout court con il tema oggetto di analisi: i reati dei colletti bianchi.

Sul punto è necessario un breve approfondimento in relazione, dapprima, al tipo di fenomeno criminale osservato (cfr., *infra*, par. 2.1.) e, in secondo luogo, alle variabili relative all'emersione/osservazione empirica di tale fenomeno (cfr., *infra*, par. 3.2).

2.1. Il reato del colletto bianco come crimine organizzato

Con riferimento segnatamente al tipo di fenomeno criminale, il soggetto insider dell'impresa nell'ambito della quale si perpetrano illeciti parrebbe soddisfare perfettamente le seguenti caratteristiche:

- apprendimento, vale a dire la trasmissione di una cultura orientata all'illegalismo tra i funzionari che nel tempo si succedono nella posizione;
- neutralizzazione, cioè capacità di rielaborare la propria condotta deviante attraverso un'autolegittimazione (rectius, 'auto-assoluzione'), che lo porta a sviluppare (soggettivamente) un atteggiamento e (oggettivamente) un clima di impunità, a sua volta fomentato da un'elevatissima cifra nera;
- espressività differenziale (cioè tipica di una c.d. associazione differenziale, appunto espressiva di valori e forme di comportamento sottoculturali), secondo il noto paradigma mertoniano di anomia per eccesso di regole («burocratizzazione»).

Approfondendo ancor più l'analisi, il percorso del c.d. processo differenziale è scandito dai nove passaggi individuati dal modello sutherlandiano di criminale dal colletto bianco:

- il comportamento criminale è un comportamento appreso;
- il comportamento criminale è appreso attraverso il contatto con altre persone per mezzo di un processo di comunicazione;
- il comportamento criminale è appreso fondamentalmente nell'ambito di gruppi caratterizzati da stretti rapporti interpersonali;
- quando si apprende un comportamento criminale si apprendono anche le tecniche di realizzazione del crimine e uno specifico orientamento di motivi, impulsi, razionalizzazione e atteggiamenti;
- lo specifico orientamento dei motivi e impulsi è appreso dalle definizioni, favorevoli o sfavorevoli, relative all'ordinamento giuridico;

- si diventa delinquenti a causa della prevalenza delle definizioni favorevoli alla violazione della legge rispetto a quelle sfavorevoli;
- le associazioni differenziali possono presentare specifiche caratteristiche di frequenza, durata, priorità e intensità;
- nel processo di apprendimento del comportamento criminale attraverso l'associazione con modelli criminali e anti-criminali sono presenti tutti i meccanismi propri di qualsiasi altro tipo di apprendimento;
- il comportamento criminale, ancorché espressione di bisogni e valori generali, non è spiegabile sulla base di questi, dal momento che anche il comportamento non criminale è espressione dei medesimi bisogni e valori.

All'esito, dunque, del breve approfondimento appena condotto, è possibile affermare che l'autore osservato si atteggia alla stregua del criminale associato. Si tratta, a ben vedere, di un idealtipo comportamentale orientato al c.d. paradigma tradizionale weberiano. È un tipo di agire sociale determinato da un'abitudine acquisita; in particolare, un atteggiamento rigorosamente tradizionale che si pone in antinomia con l'agire basato sul senso comune, dal momento che il comportamento appreso nel passato viene riproposto nel presente con un meccanismo quasi automatico, privo di variabili sopravvenute. La peculiarità di questo modello comportamentale è che la razionalità tradizionale è connotata da due macrocaratteri:

- rappresenta un sistema chiuso di modelli d'azione, impermeabile, per il suo risalente consolidamento, a condizioni innovative che provengono dall'esterno;
- è, per così dire, storicizzata e, quindi, si sottrae per sé al contingente e a ogni forma di aggiornamento-adattamento che questo esige.

2.2. I soggetti sulla scena del crimine (organizzato) e le fonti della notizia di reato

Giunti a tale conclusione intermedia, è ora necessario indagare le variabili empiriche relative all'emersione dell'illecito. Infatti, è stato osservato che la scarsa propensione alla denuncia che storicamente caratterizza i reati dei colletti bianchi deriva dal fatto che essi, nell'accezione intesa nel presente lavoro, sono da considerarsi reati a vittima muta. In questa categoria di illeciti manca un soggetto disposto a portare il reato a conoscenza dell'autorità.

È ora necessario diversificare la ricerca, al fine di poter valorizzare le singole caratteristiche dei soggetti presenti sulla scena del crimine.

a. La non-fonte: l'autore

Intuitivamente, l'autore raramente può essere considerato una fonte di emersione dell'illecito e, dal punto di vista diacronico, solo nella c.d. criminalità orientata in senso assiologico si possono registrare ipotesi in controtendenza. Riassumendo, le motivazioni a sostegno dell'inelasticità dell'autore in relazione all'emersione dell'illecito, è possibile affermare che ciò risieda nel carattere di:

- I. serialità
- II. diffusività dei reati d'impresa:
 - ✓ il soggetto infedele, tendenzialmente, ripeterà lo stesso comportamento infinite volte
 - ✓ i soggetti non infedeli, ma comunque presenti sulla scena del crimine, apprenderanno progressivamente il comportamento infedele.

In definitiva, le variabili di emersione del fenomeno vanno indagate altrove.

b. La fonte esaurita: la persona offesa/ vittima

Classicamente, la persona offesa/vittima è un volano di emersione della criminalità reale. Tuttavia, negli illeciti collegati all'attività economica o d'impresa, si assiste a un'espansione lesiva ritardata: la vittimizzazione individuale avviene progressivamente e le vittime danneggiate dai comportamenti economicamente infedeli tardano a percepirne l'azione e, di conseguenza, il danno. La rappresentazione della criminalità economico-amministrativa si presenta scissa in due versioni:

- generalmente le notizie si connotano per un alto grado di tolleranza nei confronti di questi atti, avvertiti per lo più alla stregua di 'peccati veniali'
- e la cui persecuzione non trova efficace riscontro e condivisione nella coscienza sociale anche per l'alto tasso di tecnicismo che li contraddistingue.

L'impostazione indulgenziale scema del tutto quando questi reati assumono vaste proporzioni, ossia quando coinvolgono numerose vittime, ovvero quando il dissesto economico assume le dimensioni del disastro. Ma, a questo punto, è troppo tardi e l'emersione del fenomeno criminale ha già raggiunto la sua acme offensiva. Pertanto, anche la vittima/persona offesa non può essere considerata una valida fonte per il controllo empirico degli illeciti.

c. La fonte scarsa: le agenzie del controllo formale

In un settore limitrofo a quello degli illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione è stato dimostrato come, a parità di condizioni, le agenzie del controllo formale fossero le principali variabili di emersione del fenomeno criminale. Tuttavia, in *subjecta* materia, con riferimento alla realtà statunitense, è stato dimostrato che nella scoperta delle infedeltà d'impresa le agenzie del controllo formale incidono in misura poco o per nulla rilevante: solo il 5,8% delle scoperte viene ricondotto alle istituzioni che hanno il compito non solo di denunciare le frodi di cui vengano a conoscenza, ma anche di ricercarle, come è il caso della SEC. I fallimenti di governance interna di altri paesi non possono trovare una facile soluzione attraverso l'introduzione di istituti americani quali la *class action* o la SEC. Sulla scorta di tali considerazioni, è necessario espungere anche le agenzie del controllo formale dalle variabili empiriche di emersione della criminalità d'impresa.

d. La fonte dalla quale attingere

A questo punto, si ritiene di aver dimostrato come l'unico soggetto che può svolgere una variabile in relazione all'emersione della criminalità d'impresa (ovvero, a questo punto, nell'impresa) sia l'osservatore della scena del crimine: da qui, l'importanza di un'approfondita analisi dell'istituto del *whistleblowing*. L'*humus* illecito nel quale si sviluppano i comportamenti devianti oggetto d'analisi, pur non essendo un contesto intrinsecamente illecito, può comunque dar luogo al fenomeno del c.d. 'contagio criminale': i comportamenti devianti sono per loro stessa indole un fattore di diffusione e autoreplicazione, oltre che di ulteriore occultamento, comportando una vicendevole stimolazione della domanda e dell'offerta illecita (per l'appunto, contagio), con l'esito di un'uscita degli 'anticorpi' dal sistema. In tempi di pandemia come gli attuali, la metafora è quasi automatica: il contagio, una volta sviluppato su scala nazionale, può porre in pericolo lo stesso presupposto della convivenza all'interno di una società, poiché il singolo soggetto non percepisce il disvalore della propria condotta. Non è un caso

che in un recentissimo lavoro è stato osservato che il vero aspetto problematico, discutendo di *whistleblowing* nel contesto d'impresa, era e rimane quello della effettività di tale strumento di controllo: il dato empirico restituisce, infatti, l'assenza o comunque la sporadicità delle segnalazioni, anche in quei contesti di società di grandi dimensioni, in cui il sistema organizzativo appare molto strutturato ed elevato è l'investimento societario nella implementazione dei meccanismi di compliance. Dall'esperienza operativa finora maturata, pur in assenza di un completo studio empirico, l'impressione è che il sistema 231 abbia giocato un ruolo più reattivo che preventivo rispetto alla commissione di fatti illeciti. A tale scarsità di risultati si aggiunge il paradosso del *whistleblowing* osservato nella letteratura statunitense, vale a dire la proporzionalità inversa tra segnalazioni e ruoli di prestigio all'interno della società.

3. L'identikit del *whistleblowing*

La nota approda ora al momento di proposizione del modello ideale di *whistleblower*. Sulla scorta delle argomentazioni spese finora, affinché l'istituto possa svolgere un ruolo proattivo nell'ambito del controllo dell'illiceità del colletto bianco, esso non può prescindere da tre caratteristiche di profilazione:

- a. un profilo sociologico;
- b. un profilo psicologico;
- c. un profilo economico.
- d. Il profilo sociologico.

Dal punto di vista sociologico, al fine di spiegare il paradosso del *whistleblowing* è necessario ripartire ab origine dagli studi sulla propaganda, che poi altro non è il *genus* politico della *species* dell'apprendimento differenziale criminologico. In particolare, ripercorrendo una delle tesi centrali delle ricerche di Jacques Ellul, secondo cui la moderna propaganda non può funzionare senza istruzione, il *whistleblower* non può essere un soggetto iperinserito all'interno dell'oligarchia aziendale. Il sociologo francese, infatti, ribaltava la nozione prevalente secondo cui l'istruzione sarebbe la migliore profilassi contro la propaganda. Al contrario, Ellul sostiene che l'istruzione, o comunque ciò che è comunemente designato con questo termine nel mondo moderno, può divenire uno dei prerequisiti della propaganda. In particolare, il concetto di istruzione nella società contemporanea presenta caratteristiche simili alla c.d. pre-propaganda: la formazione delle menti passa attraverso l'immissione di grandi quantità di informazioni precostituite da lobby di controllo (più o meno grandi), veicolante lungo messaggi positivi. Secondo questo modello, i soggetti iperinseriti socialmente e culturalmente rappresentano la categoria più vulnerabile alla propaganda moderna, per almeno tre ordini di ragioni:

- assorbono, per il loro ufficio specializzato o per la loro posizione sociale, una grandissima quantità di informazioni non personalmente verificabili;
- sentono il bisogno impellente di esprimere un'opinione su qualsiasi importante questione di attualità e, pertanto, soccombono facilmente alle opinioni offerte loro dalla propaganda su informazioni che non sono in grado di verificare;
- si considerano in grado, alla luce della loro posizione sociale o economica, di giudicare per conto proprio.

Pertanto, un *whistleblower* efficace deve necessariamente connotarsi per una componente di alterità rispetto al gruppo dirigente o dominante. Egli deve assumere le caratteristiche dell'*outsider* rispetto ai

vertici aziendali e solo il quel modo può sviluppare le caratteristiche di controllore rispetto al comportamento dell'autore.

a. Il profilo psicologico

Un secondo elemento di caratterizzazione, in parte collegato all'aspetto sociologico appena osservato, riguarda il profilo psicologico tipico dei sistemi gerarchici, nei quali rientrano le imprese economiche. In ambito psicologico, il c.d. esperimento o test di Milgram ha contribuito a dimostrare come a determinate condizioni, il gradiente di obbedienza comporta la violazione dei propri principi morali: è il c.d. stato eteronomico, in cui una o più figure autoritarie considerate legittime sono in grado di inibire il soggetto a intraprendere condotte autonome, diventando mero strumento per eseguire ordini. In tal modo, i soggetti dell'esperimento si autoassolvono per le loro azioni, poiché esecutori dei voleri di un potere esterno. A ben vedere, siamo nell'ambito della neutralizzazione teorizzata da Sutherland con l'elaborazione del crimine dei colletti bianchi. Alla creazione dello stato eteronomico concorrono tre fattori:

- I. percezione di legittimità dell'autorità;
- II. adesione al sistema di autorità;
- III. le pressioni sociali.

È stato condivisibilmente osservato che il pluralismo è la migliore medicina preventiva contro la possibilità che individui moralmente normali commettano azioni moralmente anormali. La voce della coscienza morale individuale si ode meglio nel rumore della discordanza politica e sociale. Ai fini della presente ricerca, affinché il *whistleblower* risulti immune a questi fattori condizionanti/inibenti è necessario che il suo senso critico rispetto all'illecito sia sempre oggetto di valutazione da parte di una pluralità di soggetti estranei alla cerchia dell'autore. Tradotto in ottica aziendalistica, il binomio trasparenza-collegialità diventa l'antidoto all'omertà. Impiegando un calembour linguistico, non si dovrebbe parlare mai di *whistleblower*, bensì di *whistleblowers*.

b. Il profilo economico

Ultimo elemento caratterizzante in astratto il *whistleblower* proviene dall'analisi economica dei giochi non cooperativi, disciplina che analizza le decisioni individuali di un soggetto in situazioni di conflitto o interazione strategica con altri soggetti rivali (due o più) finalizzate al massimo guadagno di ciascun soggetto. In particolare, il c.d. *equilibrio di Nash* rappresenta la chiave di volta in questo ambito del lavoro. Con tale espressione, si intende la situazione di gruppo in cui ogni componente fa ciò che è meglio per sé (cioè mira a massimizzare il proprio profitto) prescindendo dalle scelte degli altri. Nell'ambito della teoria dei giochi competitivi non cooperativi, il singolo giocatore può alterare l'equilibrio di Nash per ottenere un risultato migliore solo se anche gli altri giocatori (alcuni o tutti) si allontanano congiuntamente dall'equilibrio.

Declinando il ragionamento all'interno dell'impresa economica, il *whistleblower* deve avere un interesse immediato nella segnalazione, altrimenti sarà economicamente portato a non soffiare nel fischietto. Pertanto, un clima di c.d. revolving door aziendale, là dove l'impresa si caratterizzi per facilità di accesso e rapidità negli scatti di carriera e di ruoli, rende più semplice la segnalazione dell'illecito. In particolare, sarebbe opportuno registrare un complessivo interesse del gruppo a ottenere il massimo: in tal modo, i singoli sfrutterebbero al massimo le loro strategie di profitto, ivi compreso il ricorso alla segnalazione nei confronti di soggetti infedeli o improduttivi. Viceversa, vertici societari poco mobili o addirittura

immobili (e l'impresa familiare rappresenta il non plus ultra di questo modello) rappresentano tessuti di coltura inadatti al *whistleblowing*.

4. Conclusioni

All'esito della rassegna condotta nella presente nota, si è cercato di valorizzare in astratto le caratteristiche principali affinché il *whistleblowing* possa svolgere un ruolo reale all'interno del sistema giuridico (e anche economico). L'esperienza, tuttavia, finora ha consegnato un dato empirico di scarsa effettività dell'istituto e anche la comunità scientifica si presenta perlopiù scettica nei confronti delle sue reali possibilità. In particolare, è stato storicamente criticato un modello di sistema che ambisca a una effettività a ogni costo.

Tuttavia, rispetto ai noti problemi di legislazione penale ineffettiva o simbolica, l'introduzione in un sistema ordinamentale del *whistleblowing* non pare presenti particolari effetti collaterali: si tratta, infatti, una tipo di l.p.s. di appello morale (*Appellgesetze*) a ineffettività semplice. L'unico *side effect* può essere eventualmente rinvenuto sotto il profilo di oneri d'investimento delle imprese. Ma a ben vedere anche quest'ultimo aspetto può comportare un contributo comunque virtuoso: una azienda più trasparente tende ad accedere in misura inferiore all'illegalismo e, nella fitta coltre nebulosa della criminalità d'impresa, introdurre un simulacro di luminosità pare comunque un dato prezioso per l'esperienza giuridica contemporanea. In conclusione, come Pete Docter fa dialogare i suoi personaggi in Soul:

«Un pesce giovane dice a un pesce più anziano: “Sto cercando l’oceano”. Il pesce anziano risponde: “L’oceano è quello in cui nuoti adesso”. E il pesce giovane: “Ma questa è acqua, io cerco l’oceano”».

Forse il *whistleblowing* non porterà il sistema di controllo sociale della criminalità d'impresa all'oceano, ma cionondimeno il legislatore dimostra di aver intrapreso un percorso virtuoso. E, quand'anche non dovesse trovarlo, il viaggio avrà comunque il valore di aver tolto il dubbio.

4 agosto 2021

Avv. Bruna Capparelli